

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL SUSSIDIO SPORT-TOTO

Articolo 1

Con suo decreto il Consiglio di Stato del Cantone Ticino versa annualmente alla FTAL, parte dei proventi dello Sport-Toto. Il CD/FTAL è responsabile dell'impiego corretto e razionale di questi fondi, al fine di incrementare il movimento atletico cantonale.

Articolo 2

Il CD si impegna di utilizzare i sussidi Sport-Toto messi a disposizione nello spirito e nel senso delle direttive per cui gli stessi vennero istituiti e secondo le norme della Società dei concorsi Sport-Toto del 6 giugno 1953.

In particolare questi fondi dovranno venire impiegati per i seguenti scopi:

a) dalla Federazione Cantonale FTAL

- per l'organizzazione di corsi tendenti alla formazione di monitori, istruttori, giudici di gara, ecc.
- per la diffusione e la propaganda dell'atletica leggera, nell'interesse della salute pubblica e specialmente per la gioventù, sia con manifestazioni, sia con altri mezzi ritenuti idonei

b) dalle Società

- per l'organizzazione di manifestazioni atletiche
- sussidi ai partecipanti a corsi monitori e a corsi per istruttori, giudici di gara, favorire la partecipazione di atleti alle gare e ai corsi di perfezionamento
- per la diffusione e l'insegnamento dell'atletica leggera, specialmente a favore della gioventù

Articolo 3

La ripartizione dei sussidi Sport Toto in seno alla FTAL avviene nel seguente modo:

Fr. 1000.-- alle Società che si assumono l'organizzazione dei CT gare multiple

Fr. 500.-- alle Società che si assumono l'organizzazione delle seguenti manifestazioni:

- a) tutti gli altri CT ufficiali su pista
- b) incontri rappresentative ticinesi

Fr. 400.-- alle Società che si assumono l'organizzazione di altri CT su pista (gare singole), di CT cross e CT su strada

Fr. 300.-- alle Società che si assumono l'organizzazione delle seguenti manifestazioni:

- a) meeting nazionali e cantonali con almeno 10 discipline disputate
- b) CT cross se organizzati su più giornate
- c) incontri CSS con un minimo di 8 Società ticinesi partecipanti

Fr. 200.-- alle Società che organizzano:

- a) meeting nazionali e cantonali con almeno 8 discipline, minimo 3 disputate
- b) meeting indoor
- c) gare di cross e podistiche nel calendario FTAL (escluso CT)
- d) gare di marcia
- e) incontri di CSS
- f) concorsi della gioventù o gare sociali con almeno 50 partecipanti

Alle Società che provano l'attività di soci nelle seguenti mansioni, viene riconosciuto un contributo di:

Fr. 50.-- per esperto giudice arbitro e giudice arbitro (convocato da FTAL)
Fr. 30.-- per starter (elenco FTAL)

Fr. 20'000.-- alla FTAL per il Centro Atletica Ticino

Il rimanente viene distribuito nella misura di:

55% alle Società in rapporto alla loro attività (vedi art. 4)
40% alla cassa cantonale della FTAL per le sue necessità
05% al fondo di riserva (vedi art. 7)

Articolo 4

Agli effetti della ripartizione della quota alle Società l'attività è riassunta nei coefficienti numerici di partecipazione dei propri soci alle seguenti manifestazioni, accreditate di un moltiplicatore d'importanza:

- campionato svizzero cat. Attivi e U20 su pista e presenza in nazionale	15 punti
- campionato svizzero indoor	15 punti
- altri campionati svizzeri e selezioni cantonali	8 punti
- campionati svizzeri Giovanili su pista	10 punti
- campionati ticinesi cat. Attivi e U20	6 punti
- gare Grand Prix FTAL e campionati regionali svizzeri	4 punti
- campionati ticinesi Giovanili	4 punti
- meeting e CSS fuori cantone	4 punti
- meeting cantonali di ogni genere	2 punti
- cross e gare di marcia	2 punti
- CSS cat. A-J-G	2 punti
- gare per categorie scolari	1 punto

La presenza di un atleta in più discipline nel corso di una stessa manifestazione verrà computata una sola volta, anche se la manifestazione si svolge su più giornate.

L'attività di atleti non residenti nel Ticino non conta per il computo delle presenze per le gare disputate fuori cantone ad eccezione dei CS ufficiali, delle selezioni cantonali e nazionali.

Articolo 5

Le Società devono comunicare alla FTAL ogni 2 mesi rispettivamente entro il 15.03, 15.05, 15.07, 15.09 e 15.11 per mezzo degli appositi formulari, il numero dei partecipanti alle manifestazioni nonché una volta all'anno entro il 15 novembre, la distinta delle gare organizzate che entrano in linea di conto per la ripartizione della quota secondo l'art. 4. Il mancato regolare invio dei dati comporterà l'esclusione dell'attività delle Società interessate alla ripartizione dei sussidi per quei periodi. La FTAL nomina nel suo seno un incaricato Sport-Toto il quale è responsabile del controllo dei dati trasmessi dalle Società. Egli potrà in ogni momento richiedere alle stesse la prova dei dati trasmessi. Il periodo interessante la ripartizione va dal primo novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 6

Partecipano alla ripartizione dei sussidi unicamente le Società che figurano nell'elenco cantonale al primo gennaio dell'anno amministrativo. Il CD sospenderà il versamento delle quote dovute sulla base dei precedenti articoli, alle Società che non avessero svolto attività alcuna o che avessero cessato di esistere al momento della ripartizione. Riservata la ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati, il CD può sospendere la ripartizione alle Società che non dessero sicuro affidamento di buona amministrazione o fossero inattive. Contro la decisione del CD la Società ha diritto di ricorso all'Assemblea dei Delegati, che decide in modo inappellabile. La differenza che scaturisce dall'applicazione della penalizzazione di cui sopra è devoluta al "fondo di riserva" (vedi art. 7).

La FTAL può dedurre dai sussidi eventuali spese causate da comportamenti antisportivi di atleti, dirigenti o Società.

Articolo 7

Nell'ambito del riparto Sport-Toto è istituito un "fondo di riserva" da utilizzare per la concessione di sussidi straordinari e di premi alle Società, atleti, acquisto materiale vario e per:

- a) organizzazioni di particolari manifestazioni atletiche di indubbio valore propagandistico e non comprese nell'elenco di cui all'art. 3.
- b) dissesto finanziario di una manifestazione organizzata dalla FTAL o da una Società, provocata da eventi esterni e imponderabili agli organizzatori.
- c) acquisto materiale e attrezzi (che non è sussidiabile tramite il fondo cantonale, vedi art. 14 regolamento del 12 giugno 1973).
- d) il fondo di riserva, dopo deduzione dei vari sussidi straordinari, può essere ridotto dal Comitato alla somma di fr. 1'000.--. L'eccedenza risultante sarà distribuita con la ripartizione del periodo successivo.

La richiesta di concessioni di sussidi del "fondo di riserva" deve essere presentata al CD accompagnata da particolareggiati rapporti, preventivi, consuntivi delle spese, fatture quietanze, ecc.

L'importo del sussidio è fissato dal CD, tenuto conto delle disponibilità del fondo stesso, della spesa prevista e conseguita. La concessione di un sussidio superiore a fr. 500.-- da prelevare al fondo di riserva spetta all'Assemblea dei Delegati. Per la concessione dei sussidi straordinari il CD emanerà speciali direttive.

Articolo 8

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 15 novembre 1973 a Cadenazzo, modificato agli art. 4 e 5 dall'Assemblea dei Delegati del 2 dicembre 1976 a Massagno, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 6 dicembre 1978 a Gordola, agli art. 3-4-6-7 dall'Assemblea dei Delegati del 7 dicembre 1983 ad Ascona, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 25 gennaio 1997 a Bellinzona, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 25 gennaio 2002 ad Ascona, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 20 gennaio 2006 a Lugano, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 27 gennaio 2012 ad Ascona, all'art. 3 dall'Assemblea dei Delegati del 25 gennaio 2013 a Bellinzona.

Entrata in vigore, primo febbraio 2013.

Per il Comitato Direttivo FTAL

Il Presidente
Patrick Tonascia

Il Segretario
Francesco Canuti